



Città di Melegnano
(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MELEGNANO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°39 del 15 Luglio 2025

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ART. 1 – Corpo di Polizia Locale

ART. 2 – Funzioni del Corpo di Polizia Locale

ART. 3 – Struttura e organico del Corpo

ART. 4 – Rapporto gerarchico

ART. 5 – Attribuzioni del Responsabile del Corpo

ART. 6 – Attribuzioni del Vice Comandante

ART. 7 – Attribuzioni degli Ufficiali degli specialisti di vigilanza

ART. 8 – Attribuzioni degli Agenti

TITOLO II

ACCESSO AL CORPO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ART. 9 – Modalità di accesso al Corpo

ART. 10 – Pari opportunità

ART. 11 – Formazione di base per Operatori di Polizia Locale

ART. 12 – Patente di servizio

ART. 13 – Aggiornamento e specializzazione professionale

TITOLO III

DOTAZIONI

ART. 14 – Uniforme di servizio

ART. 15 – Gradi e distintivi

ART. 16 – Armamento e strumenti di autotutela

ART. 17 – Strumenti e mezzi in dotazione

ART. 18 – Servizio in uniforme ed eccezioni

ART. 19 – Tessera di servizio

TITOLO IV

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ART. 20 – Finalità generali dei servizi

ART. 21 – Servizi stradali appiedati

ART. 22 – Servizi a bordo di veicoli

ART. 23 – Collegamento dei servizi via radio

ART. 24 – Servizi di pronto intervento

ART. 25 – Servizi interni

ART. 26 – Obbligo d'intervento e di rapporto

ART. 27 – Ordine di servizio

ART. 28 – Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

ART. 29 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni

ART. 30 – Servizi effettuati per conto dei privati

TITOLO V

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

ART. 31 – Guida di veicoli ed uso di strumenti

ART. 32 – Prolungamento del servizio

ART. 33 – Mobilitazione dei servizi

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 34 – Norme generali – Doveri

ART. 35 – Cura dell'uniforme e della persona

ART. 36 – Orario e posto di servizio

ART. 37 – Rapporti interni al Corpo

ART. 38 – Comportamento in pubblico

ART. 39 – Uso e disciplina social network

ART. 40 – Saluto

TITOLO VII

DISCIPLINA, RINOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART. 41 – Norme disciplinari

ART. 42 – Accertamenti sanitari

ART. 43 – Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 44– Rinvio ai contratti ed alle norme generali.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ART. 1 – Corpo di Polizia Locale

Il presente regolamento istituisce il Corpo di Polizia Locale del Comune di Melegnano.

Il regolamento disciplina l'organizzazione del Corpo e ne esplicita competenze e funzioni ai sensi degli artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6.

.

ART. 2 – Funzioni del Corpo di Polizia Locale

Il Corpo svolge le funzioni previste dalle leggi statali e dalla normativa regionale e locale, sottostando a quanto previsto dai provvedimenti amministrativi emessi da Enti e Autorità competenti.

Le attività del Corpo si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di Melegnano, ad eccezione dei casi specificatamente previsti dalla normativa in vigore.

Il corpo nel perseguire il presidio del territorio espleta, in ottemperanza della legislazione vigente, le seguenti funzioni:

- di Polizia Amministrativa Locale di cui all'art. 159 comma 1 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112;
- di Polizia Stradale secondo le modalità previste dall'ordinamento giuridico;

- di Polizia Giudiziaria assicurando la cooperazione con gli altri Corpi di Polizia Locale e le Forze di Polizia;
- di ausilio di Polizia di Sicurezza, nella prospettiva di collaborazione interistituzionale prevista dal Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge del 18 aprile 2017 n. 48
- di servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e/o manifestazioni cittadine, e all'occorrenza, di scorta al gonfalone della Regione;
- di ausilio delle Protezione Civile in caso calamità e catastrofi, ed in ogni caso in cui si verifichino eventi pregiudichino la sicurezza dei cittadini e/o la tutela dell'ambiente.

ART. 3 – Struttura e organico del Corpo

Al Corpo sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge 65/86 e della Legge Regionale 6/2015.

La direzione del Corpo spetta al Comandante, inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, o della Dirigenza.

L'organico numerico del Corpo è improntato secondo criteri di funzionalità e di economicità onde assicurare tutti i servizi in base alle funzioni di istituto indicate al precedente articolo 2.

Esso è determinato sulla base delle disposizioni di legge e regolamento in vigore.

Il Corpo è costituito dagli Operatori di Polizia Locale in servizio presso il Comune di Melegnano e dal personale amministrativo assegnato alla relativa Area.

Al fine di perseguire i principi di efficienza ed efficacia, il Corpo è dotato di una struttura per la gestione delle procedure sanzionatorie e di una struttura per il presidio del territorio operativa che vede la presenza di unità specialistiche afferenti a titolo esemplificativo ai seguenti ambiti:

- centrale operativa e videosorveglianza;
- pronto intervento;
- sicurezza urbana;
- sicurezza della viabilità e autorizzazioni viabilistiche.

L'organico del Corpo è articolato nel modo seguente:

- responsabile del Corpo (Comandante);
- addetti al coordinamento e controllo (Area Funzionari);
- Agenti di Polizia Locale (Area Istruttori).

ART. 4 – Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

ART. 5 – Attribuzioni del Responsabile del Corpo

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale sovrintende a tutti i servizi del Corpo, per i quali risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore delegato, ai sensi delle leggi nazionali generale e regionali vigenti in materia.

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di:

- emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- mantenere i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del Comune o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;
- rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- curare la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo di Polizia Locale;
- rispondere al Sindaco o all'Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute.

In caso di assenza temporanea Il Comandante è sostituito dal Vice Comandante. In caso di assenza di entrambi la supplenza è affidata al sottoposto con grado più elevato presente in servizio, e in caso di parità di grado, dal più anziano di servizio.

ART. 6 – Attribuzioni del Vice Comandante

La funzione di Vice Comandante è svolta da uno degli Ufficiali in servizio presso il Corpo, nominato dal Comandante, ed è responsabile della direzione della struttura a cui è assegnato, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nell'espletamento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza.

Salvo casi eccezionali o inevitabili, almeno una delle due figure deve sempre essere presente e reperibile.

Il Vice Comandante non è esentato dall'espletamento di tutti i servizi di istituto ascrivibili alle sue funzioni ed al suo grado.

ART. 7 – Attribuzioni degli Ufficiali e degli specialisti di vigilanza

Gli ufficiali e gli specialisti di vigilanza coadiuvano il Comandante ed il Vice Comandante nelle proprie funzioni, con particolare riferimento al controllo ed al coordinamento del personale durante l'attività di servizio, al suo ausilio in caso di necessità, alla supervisione in caso di atti o operazioni complesse.

In caso di assenza o irreperibilità momentanea del Comandante o del Vice Comandante, l'Ufficiale più alto in grado o, a parità di grado, il più anziano in servizio o, in subordine, lo specialista di vigilanza presente con maggior anzianità di servizio adotta tutte le decisioni necessarie per rendere efficiente ed efficace l'operato del comando, con particolare riferimento a situazione contingibili, urgenti o straordinarie venutesi a creare.

ART. 8 – Attribuzioni degli Agenti

Gli Agenti di Polizia Locale sono impiegati in attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di Polizia Locale nonché nelle funzioni previste dalla legge n. 65/86 e da leggi e regolamenti regionali vigenti in materia.

Gli Agenti sono impiegati in interventi di Polizia Locale nei limiti espressamente previsti da leggi e regolamenti, nonché nella raccolta e trasmissione di informazioni.

Gli Agenti espletano le mansioni inerenti alle funzioni di istituto del Corpo secondo le direttive impartite dal Comandante, dal Vice Comandante, dagli Ufficiali e dagli specialisti di vigilanza.

TITOLO II

ACCESSO AL CORPO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ART. 9 – Modalità di accesso al Corpo

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla Polizia Locale, oltre ai titoli di studio per l'accesso alle posizioni funzionali del Corpo di Polizia Locale stabiliti dalla vigente normativa contrattuale, i candidati dovranno:

- possedere la patente di guida di categoria da determinarsi in sede di indizione del concorso;
- possedere i requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all'art. 5, della legge 7 marzo 1986 n. 65;
- dichiarare la disponibilità incondizionata al porto di armi di ordinanza e alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale;
- avere il pieno possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali per lo svolgimento dei servizi di Polizia Locale;
- non avere patologie che possano costituire motivo di inidoneità all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale.

ART. 10 – Pari opportunità

All'interno del Corpo di Polizia Locale le possibilità di impiego e di carriera sono garantite nel rispetto del principio delle pari opportunità.

È dovere e responsabilità degli appartenenti all'area Funzionari vigilare sull'applicazione e il rispetto di tale principio.

Gli appartenenti al Corpo che versano in stato di gravidanza, nel rispetto della vigente normativa sono dispensati dal "servizio esterno" e assegnati ad attività di supporto ai servizi interni.

ART. 11 – Formazione di base per Operatori di Polizia Locale

Il personale di Polizia Locale vincitore di concorso deve frequentare la formazione in ingresso prevista dalla vigente normativa regionale durante il periodo di prova.

Prima di aver superato con esito positivo la formazione in ingresso il personale potrà essere impiegato in servizi esterni in affiancamento ad altro personale effettivo.

ART. 12 – Patente di servizio

Il personale del Corpo, che non ne sia già titolare, partecipa ai corsi finalizzati al conseguimento dell' idoneità per il rilascio della patente di servizio previsto dall' articolo 139 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal Decreto Ministeriale 11 agosto 2004 n. 246.

ART. 13 – Aggiornamento e specializzazione professionale

Tutti gli appartenenti al corpo sono tenuti a frequentare con assiduità e diligenza i corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione appositamente organizzati.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente prevista all'art. 6 della legge 65/86 e dalla legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 con eventuali integrazioni o modificazioni.

TITOLO III

DOTAZIONI

ART. 14 – Uniforme di servizio

L'amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quant'altro necessità agli appartenenti al Corpo.

Le caratteristiche delle uniformi per diversi gradi e per vari servizi sono rese conformi a quelle determinate dalla legge regionale, in attuazione della norma di cui all'art 6, n. 1 della legge 7 marzo 1986 n. 65.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

È fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

ART. 15 – Gradi e distintivi

I gradi inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sull'uniforme, conformemente alle determinazioni adottate dalle leggi regionali vigenti in materia e successive loro integrazioni o modificazioni.

Sull'uniforme posso essere portate, dai singoli appartenenti, le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

ART. 16 – Armamento e strumenti di autotutela

Gli appartenenti al Corpo, a termini del Regolamento del Ministro degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati e portano l'arma in dotazione per esigenze derivanti dalla qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.

Il modello di arma in dotazione viene individuato dal Comandante in base a quanto prescritto dall'art. 4 del D.M. 145/87.

Ad ogni assegnatario in via continuativa si applicano le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

In servizio il personale deve essere sempre munito di arma d'ordinanza, portandola sempre al seguito e sotto costante vigilanza.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine vengono compiuti periodici controlli per verificare la funzionalità da parte del Comandante o di un suo ufficiale incaricato.

Gli operatori sono dotati di strumenti di autotutela e di contenzione, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti, il bastone estensibile, i bracciali di contenimento; il porto di tali strumenti di autotutela è obbligatorio durante il servizio esterno.

Il personale viene istruito al loro porto ed eventuale utilizzo tramite corsi di formazione tenuti da istruttori qualificati.

Il personale della Polizia Locale può essere dotato altresì di giubbotti anti taglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), caschi di protezione e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Melegnano è dotato di Armeria ai sensi del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145 art. 12.

ART. 17 – Strumenti e mezzi in dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono conformi alla legge e alle disposizioni regionali in materia di Polizia Locale.

Gli strumenti, le apparecchiature e le dotazioni tecniche vengono assegnate in dotazione agli uffici e/o ai singoli appartenenti. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

ART. 18 – Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile per le attività operative la cui natura richiede l'abito civile.

ART. 19 – Tessera di servizio

Al personale del Corpo sono assegnate tessere e placche di riconoscimento secondo i modelli stabiliti dalle leggi e regolamenti regionali vigenti.

Il personale autorizzato a svolgere servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualifica o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento.

Il personale ha l'obbligo di conservare con cura tessera e placca di riconoscimento e deve denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

TITOLO IV

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ART. 20 – Finalità generali dei servizi

Il corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nella materia di competenza, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V° e l'impiego del personale, secondo le modalità del titolo VI° successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

ART. 21 – Servizi stradali appiedati

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 20 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- presidio agli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
- servizio misto all'incrocio e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
- servizio mobile lungo un itinerario;
- servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

ART. 22 – Servizi a bordo di veicoli

Tutto il personale di Polizia Locale può essere adibito alla guida di veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti d'istituto.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curando la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 23 – Collegamento dei servizi via radio

I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando.

Gli appartenenti al Corpo muniti di radio devono mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando.

Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni proveniente dallo stesso. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

ART. 24 – Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.

Codesti servizi hanno il compito di intervenire in località indicate secondo le istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del servizio.

ART. 25 – Servizi interni

Ai servizi interni è addetto, di preferenza, personale appartenente al Corpo con maturata anzianità di servizio o dispensato per motivi di salute.

I servizi interni attengo ai compiti d'istituto o ai compiti burocratici di natura impiegatizia:

ART. 26 – Obbligo d'intervento e di rapporto

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire di iniziativa per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario od esclusivo nelle situazioni indicate con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di Polizia Giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Gli appartenenti al Corpo devono redigere i conseguenti rapporti per gli interventi effettuati. Inoltre, tali rapporti devono essere redatti anche nei casi in cui il personale in servizio, pur non essendo intervenuto direttamente, ha assistito a fatto o ne è stato informato che possa determinare conseguenze giuridiche e pertanto sia necessaria documentazione scritta a titolo di prova.

ART. 27 – Ordine di servizio

Il Comandante o chi lo sostituisce dispone gli ordini di servizio di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero in caso di necessità impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Eventuali osservazioni sono presentate, anche per iscritto, al superiore dopo l'esecuzione dell'ordine.

Qualora al Comandante, da parte del Sindaco, o al personale da parte del Comandante o di superiori gerarchici, vengano inoltrate richieste o disposizioni estranee alle competenze d'ufficio o illecite, gli interessati possono richiedere che le predette vengano disposte con disposizione scritta. Qualora ciò avvenga, le disposizioni ritenute estranee alle proprie competenze professionali vanno comunque eseguiti, fatto salvo il successivo diritto di far valere nelle opportune sedi gli effetti di qualsiasi genere derivanti da tale eccezionalità, mentre le disposizioni a qualunque titolo illecite o palesemente contrastanti con le proprie funzioni di Polizia Giudiziaria, in virtù del principio della responsabilità penale personale, devono essere rifiutate e di tale fatto vanno informate immediatamente le Autorità Giudiziarie ed Amministrative del caso.

ART. 28 – Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti d'istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco (o dall'Assessore delegato o dal Comandante) e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferma restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi della legge 65/86.

ART. 29 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Le missioni giornaliere del personale del Corpo esterne al territorio comunale per esigenze di servizio relative al servizio associato sono autorizzate e disciplinate dal Comandante.

Le missioni, i distacchi ed ogni altra esigenza di servizio che comporti la permanenza del personale all'esterno del territorio comunale per più di un giorno, i distacchi e i comandi effettuati ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65 per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali o in occasione di disastri e calamità, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate e sia stata data preventiva comunicazione ai Prefetti ove richiesto, sono autorizzati dal Comandante, sentito il parere del Sindaco.

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto di eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Gli enti beneficiari del servizio devono rimborsare al Comune di Melegnano il trattamento economico spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

ART. 30 – Servizi effettuati per conto dei privati

Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e conformemente alla vigente normativa per gli incarichi esterni, potranno essere svolti da parte del Comando servizi per conto di privati richiedenti.

La disciplina del presente istituto è demandata alla approvazione di specifico regolamento a cura della giunta comunale.

TITOLO V

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

ART. 31 - Guida di veicoli ed uso di strumenti

Il personale della Polizia Locale è tenuto ad osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni, individuali o collettive, assegnate od affidate per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto al Comando, specificando le circostanze del fatto.

Durante la guida dei veicoli in dotazione, tranne nei casi di situazioni d'emergenza, gli operatori dovranno adottare modalità di conduzione ispirati a criteri di prudenza e buon esempio.

L'utilizzo di sistemi acustici di emergenza è autorizzato dall'ufficiale presente in servizio o dalla centrale operativa.

In caso di situazioni di emergenza gli operatori addetti alla guida possono decidere autonomamente di utilizzare i sistemi acustici, dandone immediata comunicazione Centrale Operativa.

A bordo dei veicoli di polizia locale possono essere trasportate persone estranee al Corpo di Polizia Locale solo ed esclusivamente per motivi di servizio, per le quali il trasporto di terzi si renda assolutamente necessario.

Per imprescindibili ragioni di tutela dell'incolumità personale ed anche di correttezza dei confronti della cittadinanza, durante operazioni di controllo del territorio, di polizia giudiziaria, amministrativa o di sicurezza non possono essere presenti a bordo di vetture persone estranee al Corpo di Polizia Locale, salvo appartenenti ad altre forze dell'ordine o ad Enti Pubblici, purché interessate direttamente al servizio in corso di espletamento.

È consentito il trasporto del Sindaco o degli assessori in caso di necessità relative a compiti istituzionali.

La responsabilità delle persone trasportate in violazione di quanto stabilito nel presente comma è in capo agli operatori che hanno acconsentito al trasporto.

Il Comandante può disporre la tenuta di registri di assegnazione ed affidare a singoli operatori la responsabilità diretta della manutenzione di strumenti e veicoli.

ART. 32 – Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo di tempo necessario:

- al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente a Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

ART. 33 – Mobilitazione dei servizi

Quanto si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarati come tali dall'Amministrazione, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui al periodo precedente, il Comandante, può disporre turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo, in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dagli accordi nazionali di comparto. Il Comandante in tali casi può altresì disporre la sospensione delle ferie.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 34 – Norme generali – Doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 20.

Fermi restando gli obblighi derivanti dal codice di procedura penale per la qualifica Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art 37.

ART. 35 – Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, armati, salvo autorizzazione del Comandante per lo svolgimento del servizio in abiti civili per attività d'istituto.

L'uniforme sarà indossata nella foggia indicata con disposizione del Comandante anche in relazione alle unità operative di assegnazione del personale, ai servizi svolti e alle condizioni climatiche, conformemente a quanto disciplinato dalla vigente normativa regionale. Nel caso di specifici servizi, l'indicazione della foggia dell'uniforme potrà essere indicata con specifica disposizione anche verbale.

I capi dell'uniforme devono essere indossati secondo le modalità indicate dalla vigente normativa regionale, ovvero secondo le disposizioni impartite dal Comandante.

Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio del Corpo e dell'Amministrazione comunale.

L'appartenente al Corpo di Polizia Locale deve indossare l'uniforme completa, con cura e decoro.

L'operatore di Polizia locale è tenuto a indossare la buffetteria e a portare con sé e avere sempre a disposizione le dotazioni individuali assegnate. In particolare, durante il servizio, dovranno essere sempre mantenute efficienti e pronte all'uso l'arma di servizio, gli strumenti di autotutela e coazione, nonché i sistemi di comunicazione quali radio ricetrasmittente e ogni altro eventuale dispositivo, assegnati. È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado, nonché apporre all'uniforme o alla buffetteria dispositivi non specificamente autorizzati.

L'assetto formale conferito dall'uniforme deve essere supportato dalla cura della persona.

A tal scopo il personale maschile deve portare capelli, barba e baffi regolati in modo da conferire senso di ordine e cura.

Il personale femminile durante il servizio deve raccogliere posteriormente i capelli, che devono essere tenuti con acconciature sobrie e non bizzarre o inadatte all'assetto formale dell'uniforme, e cosmetici da trucco, eventualmente usati, siano compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

È vietato per tutto il personale l'uso di orecchini, piercing, collane, occhiali da sole vistosi o bizzarri o altri monili che possono alterare l'aspetto formale dell'uniforme o risultare d'impaccio o pericolo nell'ambito della difesa personale.

ART. 36 – Orario e posto di servizio

Il personale del Corpo di Polizia Locale ha l'obbligo di prendere servizio in perfetto ordine nella persona e con vestiario, equipaggiamento ed armamenti prescritti.

È dovere del personale informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio e le relative modalità.

Il personale che per qualsiasi motivo sia costretto ad assumere servizio in ritardo o che debba assentarsi dal servizio per malattia o altro impedimento il personale, fatti salvi gli altri obblighi contrattuali e di legge, ha il dovere di comunicare tempestivamente il ritardo o l'assenza all'Ufficio Centrale Operativa.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

ART. 37 – Rapporti interni al Corpo

La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni ed attribuzioni.

Nell'amministrare la disciplina Il Comandante e gli Ufficiali debbono adottare modalità ispirate a imparzialità, correttezza e rispetto dei dipendenti e debbono adoperarsi per trasmettere loro il senso del dovere, della responsabilità, della dignità professionale nonché del decoro e della tutela dell'immagine del Corpo nei confronti della collettività cittadina.

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità il prestigio di essi.

ART. 38 – Comportamento in pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuote sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Gli operatori di Polizia Locale devono astenersi dal tenere comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro dell'Amministrazione comunale di appartenenza e del Corpo: in particolare, se in servizio o in pubblico, devono evitare discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione.

L'appartenente al Corpo deve fornire, quando legittimamente richiesto, il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessa di riconoscimento.

Durante il servizio deve assumere un atteggiamento consono alla sua funzione, e non deve intrattenersi in futili occupazioni.

Durante il servizio gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non deve:

- allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o dall'itinerario assegnato, o abbandonare il servizio fissato, senza averne avuto l'assenso dell'ufficiale di turno;
- occuparsi dei propri affari e interessi;

Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite alle attività illecite.

Al personale in uniforme, o comunque durante il servizio, è vietato:

- consumare bevande alcoliche o superalcoliche;
- utilizzare ombrelli;
- sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio;
- intrattenersi in attività ludiche di qualsivoglia natura.

ART. 39 – Uso e disciplina social network

Gli appartenenti al Corpo vengono sensibilizzati sull'importanza di un utilizzo consapevole e attento delle piattaforme di messaggistica e dei social media con un'enfasi particolare sulla necessità di rispettare rigorosamente i doveri di riservatezza e continenza.

La diffusione di fotografie o video che ritraggono persone coinvolte in interventi di polizia potrebbero dar luogo a un illecito trattamento dei dati personali, con l'irrogazione da parte del Garante della privacy di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'Amministrazione Comunale e la correlata responsabilità del dipendente per danno erariale

ART. 40 – Saluto

Il saluto è un atto di cortesia e una manifestazione di stima e rispetto.

Il saluto verso cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere obbligatorio per gli appartenenti al Corpo.

Il personale in uniforme rende il saluto portando la mano destra con le dita unite ed il polso il linea con l'avambraccio all'altezza della visiera del copricapo, il gomito deve essere posto all'altezza della spalla.

In caso di servizio all'interno di luoghi chiusi, in assenza di copricapo, il saluto è reso ponendosi in posizione di "attenti".

Il saluto è dovuto ai seguenti simboli ed Autorità:

- alla Bandiera Italiana;
- ai simboli religiosi in manifestazioni ufficiali;
- alle autorità politiche, civili e militari;
- al Comandante e ai superiori di grado;
- durante l'esecuzione dell'inno nazionale;
- durante gli onori ai caduti;
- ai feretri.

È dispensato dal saluto:

- il personale che presta servizio di viabilità;
- il personale alla guida dei veicoli;
- il personale in servizio di scorta al Gonfalone o alla bandiera.

Il personale della Polizia Locale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.

TITOLO VII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART. 41 – Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

ART. 42 – Accertamenti sanitari

Gli accertamenti sanitari sono svolti in conformità con il Piano Sanitario predisposto dal Medico Competente.

ART. 43 – Segnalazione particolari per gli appartenenti al Corpo

Il Comandante annualmente segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti nello svolgimento di particolari attività di servizio, al fine dell'eventuale riconoscimento di elogi/onorificenze.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 44 – Rinvio ai contratti ed alle norme generali.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si demanda ai contratti collettivi nazionali di comparto.